

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO QUALE CORRISPETTIVO

n. / 2025

Il giorno dell'anno 2025, presso questa casa Comunale,

tra

Il **Comune di MINEO** (CT), con sede legale in Piazza Buglio n. 40, c.f. 82001450871, rappresentato in tal sede dal Dott. Aldo Fichera, nato a Catania il 28.02.1961, nella sua qualità di responsabile dell'Area Promozione Turistica, Culturale e Attività produttive, domiciliato per la sua carica in Mineo, Piazza Buglio n. 40, di seguito individuato come "Comune" o come "sponsee";

e

La Ditta "....." con sede legale in a via.....
Partita Iva, rappresentata in tal sede dal Sig., nato a il, nella sua qualità di e domiciliato per la sua carica a, via, di seguito individuato come "sponsor";

entrambe di seguito individuate/i anche come "le parti";

Premesso:

- che il Comune di Mineo, ha definito per l'esercizio 2025/2026, alcuni obiettivi in relazione all'ambito delle attività turistiche e dei beni culturali, nella fattispecie nell'organizzazione della manifestazione "**Natale a Mineo XXV edizione**", per la quale è stata individuata la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per favorire la realizzazione dell'iniziativa di cui trattasi degli interventi traduttivi degli obiettivi stessi, anche in applicazione di quanto stabilito dall'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in tali interazioni contrattuali il Comune di Mineo è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di sponsee;
- che per reperire tali sponsorizzazioni, il Comune di Mineo si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato Delibera di C.C. n. n. 34 del 05.09.2005, per l'individuazione di potenziali sponsor, recependo tuttavia anche manifestazioni di interesse spontaneamente rappresentate da qualificati soggetti privati;
- che lo sviluppo di tali iniziative ha condotto all'individuazione di una serie di soggetti qualificati, tra i quali anche la Società, con la quale procedere alla formalizzazione di appositi contratti di sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per il Comune di Mineo, al miglioramento dei servizi e delle attività di realizzazione del progetto "Natale a Mineo XXV edizione", dell'intervento sponsorizzato;

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto: sue finalità principali e complementari

1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte dello sponsor della manifestazione “Natale a Mineo XXV edizione”, realizzato in fase di organizzazione da parte del Comune di Mineo, attraverso l’Area Promozione Turistica, Culturale e Attività Produttive, nell’ambito degli obiettivi per l’anno 2025/2026;
2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato per la parte pubblica:
 - a) al miglioramento delle attività del Comune di Mineo nell’ambito (Turistico e Culturale);
 - b) all’attivazione ed allo sviluppo di iniziative comportanti benefici per la comunità locale in forma di crescita dell’indotto socioeconomico;
 - c) alla produzione di risparmi effettivi di risorse economiche riferibili al budget previsto per l’area di attività specifiche, attraverso la realizzazione di interventi con finanziamenti messi a disposizione da privati.
3. con il rapporto derivante dal presente contratto, lo sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nell’iconografia della manifestazione di cui trattasi e del proprio gonfalone.

Art. 2

Sviluppo della sponsorizzazione: profili generali

1. La sponsorizzazione sarà resa operativa e sviluppata:
 - a) dallo sponsee, con specifiche prestazioni rese per veicolare a fini pubblicitari l’immagine e il logo prescelto dallo sponsor meglio specificate al successivo art. 5;
 - b) dallo sponsor, con la resa di un finanziamento specifico, quale corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, nonché con attività correlate, di seguito meglio specificate.
2. In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le parti concordano la definizione di una specifica relazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dello sponsee e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell’immagine del logo dello sponsor, come di seguito specificate:

Attività istituzionale di comunicazione tipica dello sponsee	Forme di veicolazione pubblicitaria del logo / del marchio / dell’immagine dello sponsor
Attività di comunicazione istituzionale, campagna di pubblicità istituzionale, attività di informazione rivolta agli organi di stampa, e all’utenza coinvolta (visitatori e turisti).	Presenza del logo con la denominazione della ditta e relativi indirizzi e recapiti telefonici, presenti nell’ultima di copertina della brochure istituzionale e nel relativo inserto staccabile.

3. L’attività dello sponsor e le forme di presentazione dell’immagine del logo dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee. Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l’attività istituzionale dello sponsee e l’attività dello sponsor, le parti sono tenute a:

- a) esperire ogni azione utile all’eliminazione del conflitto;

b) esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto (*miglioramento dei servizi, risparmio di risorse, ecc.*).

L'eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.

Art. 3

Durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva

1. Il presente contratto ha durata determinata nel periodo intercorrente tra il e il
2. In relazione ad una successiva edizione dell'iniziativa, con profili organizzativi del tutto analoghi a quelli dell'edizione originaria, nonché a fronte di considerazioni di vantaggio economico e di potenziale miglioramento dei servizi, lo sponsee può proporre allo sponsor la stipulazione di un accordo con contenuti simili a quelli del presente contratto. La formalizzazione del rapporto deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo che espliciti le motivazioni del Comune di Mineo.

Art. 4

Obblighi dello sponsor

1. Lo sponsor, al fine di incrementare la notorietà del proprio logo e della propria immagine, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria da questo rese nell'ambito del contratto in ordine alla realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione", il finanziamento espresso nei suoi valori di seguito elencati e specificati per finalizzazione, con riferimento al valore del contratto individuato al successivo art. 6, finanziamento corrispondente ad €....., **oltre all'incidenza sullo stesso di Iva con aliquota 22%**.
2. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee esclusivamente a termini di corrispettivo per la sponsorizzazione dell'iniziativa "Natale nei vicoli XXV edizione" e dei suoi successivi possibili sviluppi.
3. Il finanziamento è reso dallo *sponsor* allo sponsee secondo le seguenti modalità:
 - pagamento in un'unica soluzione, all'avvio dell'esecuzione del contratto, con accreditamento sul seguente C.C. n.
4. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest'ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.
5. Lo sponsor mette a disposizione dello sponsee anche materiali pubblicitari, a titolo gratuito, qualificati come gadgets e materiali pubblicitari, finalizzati a favorire la veicolazione a fini pubblicitari del logo e dell'immagine distintiva dello stesso sponsor.

Art. 5

Prestazioni rese dallo sponsee

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee, si impegna:
 - a) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo *sponsor* nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione";
 - b) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione" il ruolo della Società / Associazione come *sponsor* ufficiale;
 - c) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello *sponsor* nei materiali e nelle comunicazioni nelle iniziative promozionali relative all'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione", con modalità e forme tali da consentire l'evidenziazione del ruolo dello stesso;

- d) a rappresentare in apposita conferenza agli organi di stampa il ruolo e lo specifico contributo dello *sponsor* in relazione alla realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione";
 - e) ad associare ad ogni evento comunicativo inerente all'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione" l'immagine dello sponsor, con modalità tali da evidenziarne il ruolo di sostenitore qualificato.
2. Il Comune di Mineo, si assume l'obbligo di condurre a piena realizzazione l'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione", per il quale si ha sponsorizzazione in base al presente contratto.
- L'impegno alla realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione" è dimostrato allo sponsor mediante comunicazioni periodiche e rapporti, anche ai fini di quanto previsto ai sensi del successivo art. 10.
3. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione", tali da renderla impossibile, il Comune di Mineo, provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.
4. Il Comune di Mineo provvede, con atti degli organi competenti, all'utilizzo di risorse corrispondenti per valore e quantità a quelle messe a disposizione dallo sponsor, per la realizzazione dell'iniziativa "Natale a Mineo XXV edizione", anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.

Art. 6

Valore della sponsorizzazione

1. Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in €. complessivi, rispetto al quale devono essere applicate le necessarie imposte.
2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo e dell'immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee, indicativamente secondo la specificazione sotto riportata:
3. Il valore della sponsorizzazione costituisce il riferimento per il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor allo sponsee, nei termini specificativi resi nei precedenti articoli.
4. Gli elementi resi come corrispettivo dallo *sponsor* non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d'immagine per lo stesso sponsor inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.

Art. 7

Elementi di immagine e segni distintivi dello sponsee utilizzabili dallo sponsor per iniziative collegate o collegabili

1. La Società può, in relazione a proprie iniziative, anche collaterali, connesse alle attività/iniziative/progetti sponsorizzati, utilizzare il simbolo ufficiale del Comune di Mineo, previa informazione al soggetto individuato dallo stesso quale referente organizzativo in relazione al presente contratto.

Art. 8

Profili organizzativi inerenti lo sviluppo della sponsorizzazione

1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell'ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.

2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.

Art. 9

Valutazione dell'utilità della sponsorizzazione e dei risultati della stessa

1. Lo sponsor e lo sponsee definiscono di comune accordo specifiche procedure operative per la rilevazione dei seguenti elementi, utili per la valutazione dell'efficacia della sponsorizzazione:

- a) utenti potenziali dell'iniziativa sponsorizzata e recettori potenziali (stima) delle iniziative di veicolazione pubblicitaria del marchio di immagine dello sponsor da parte dello sponsee;
- b) rilevazione a campione del gradimento dell'associazione dell'immagine dello sponsor a quella dello sponsee.

2. Lo sponsee attiva in relazione al presente contratto specifiche procedure valutative dei seguenti elementi:

- a) utilità della sponsorizzazione per il Comune di Mineo (anche in prospettiva di sviluppo di percorsi analoghi per altre iniziative);
- b) effettivo risparmio di risorse del Comune di Mineo (con rilevazione rispetto al budget dell'iniziativa sponsorizzata);
- c) beneficio di immagine per il Comune di Mineo (con rilevazione del ruolo dello/a stesso/a come attore / attrice nell'ambito di rapporti sinergici pubblico-privato);
- d) gradimento, da parte della comunità locale, dell'utilizzo della sponsorizzazione in relazione alla realizzazione di iniziative, progetti o interventi del Comune di Mineo (con analisi di soddisfazione e rilevazione delle potenziali criticità, anche in relazione all'utilizzo della sponsorizzazione in altri ambiti).

Art. 10

Recesso dal contratto

1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l'esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo di raccomandata con A.R. ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunemineo.telecompost.it.
2. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.
3. Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.

Art. 11

Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni a mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre il 10° giorno successivo la firma del presente contratto.

2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:

- a) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell'iniziativa;
- b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti alla resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
- c) l'inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente art. 2 al comma 3.

- 3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l'impossibilità accertata, per il Comune di Mineo, anche se sopravvenuta, a realizzare l'iniziativa ad iniziata esecuzione del presente contratto.
- 4. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del Comune di Mineo.

Art. 12
Rinvio a riferimenti generali

- 1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice civile e della normativa speciale in materia.
- 2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull'attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
- 3. In relazione all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio al R.D. n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.

Art. 13
Risoluzione delle controversie

- 1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto.
- 2. Qualora le controversie inerenti all'esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Caltagirone.

Art. 14
Spese contrattuali

- 1. Le spese inerenti la stipulazione, la registrazione e la riproduzione del presente contratto sono a carico dello sponsor.

Art. 15
Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione

- 1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali e provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (con eventuale scambio di fatture).

p. lo Sponsor	p. Lo Sponsee
.....	
....., li	

Clausola di accettazione esplicita delle clausole contrattuali riportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12.

p. lo Sponsor	p. Lo Sponsee
.....	
....., li	